CAMERA DEI DEPUTATI N. 2772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GILBERTI, MALVEZZI

Norme a favore dei cittadini e delle piccole imprese che hanno contratto mutui in ECU ed in altra valuta

Presentata il 27 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel periodo 1988-1992 molti cittadini italiani hanno contratto mutui in ECU ed in altre monete europee, spinti dalla politica europeista promossa dal nostro stesso Governo e supportata anche dai suggerimenti delle banche stesse. L'utilizzo dei mutui era finalizzato principalmente all'acquisto della prima casa e al finanziamento delle piccole e medie imprese.

La convenienza dei mutui in moneta europea è venuta meno in seguito agli avvenimenti che hanno coinvolto il nostro Paese. Infatti la decisione del Governo Amato nel settembre del 1992 di uscire dallo SME ha avuto ripercussioni drammatiche sull'economia di tutte le famiglie italiane coinvolte in mutui in ECU ed ha causato gravi problemi di aumento dei costi e liquidità a parecchie piccole e medie imprese, già coinvolte nella crisi economica.

Infatti, quando i mutui in ECU sono stati contratti, la moneta europea valeva 1.500 lire italiane, con una banda di oscillazione del 2,25 per cento. Attualmente l'ECU ha superato le 2.150 lire con conseguente svalutazione della nostra moneta di circa il 45 per cento.

È evidente la necessità che lo Stato italiano adotti dei provvedimenti per tutelare i cittadini che si trovano nelle situazioni descritte. La presente proposta di legge contiene delle soluzioni dirette anche ai cittadini che hanno contratto mutui in altra valuta.

In sostanza l'aiuto statale dovrebbe consistere nel trasferire l'aumento delle rate

di mutuo a carico dello Stato nella misura del 22 per cento da calcolare sul cambio ufficiale del giorno di valuta di scadenza. In tal modo si elimina il problema, sentito sia dalle famiglie che dalle imprese, di reperire una maggiore liquidità al momento del pagamento della rata. Per reperire una parte dei fondi necessari, i beneficiari della presente proposta non potranno usufruire delle detrazioni per interessi su mutui (articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Con l'articolo 1 si prevede l'istituzione di un fondo apposito presso il Ministero del tesoro a copertura degli oneri di cui si dovrebbe far carico lo Stato per agevolare i cittadini titolari dei mutui in oggetto. Con gli articoli 2 e 3 si fissano i criteri e le modalità per poter usufruire delle agevolazioni. Nell'articolo 4 sono definite le modalità d'intervento degli istituti di credito, della Banca d'Italia ed il relativo coordinamento con il Ministero del tesoro. L'articolo 5 individua una fonte per alimentare il fondo di cui all'articolo 1 e precisamente le maggiori entrate che lo Stato può introitare abolendo per i beneficiari le detrazioni fiscali previste per il pagamento degli interessi su mutui.

Per un ulteriore aiuto a favore dei mutuatari si propone inoltre di accelerare le procedure dei rimborsi dei crediti d'imposta per gli anni di durata del mutuo (articolo 6) e per sostenere il settore della piccola e media impresa con l'articolo 7 si introduce il congelamento delle procedure concorsuali delle imprese insolventi nei confronti delle banche a causa dell'aumento eccessivo delle rate di mutuo in moneta estera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo contributi con finalità di sostegno dei soggetti e delle piccole imprese colpiti dalla svalutazione della moneta nazionale. Nel decreto sono stabiliti i criteri di gestione del fondo e le modalità per erogare i contributi.

2. La dotazione del fondo è utilizzata per coprire gli oneri di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 2.

1. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge coloro che hanno contratto mutui in valuta estera nel periodo tra il 1° gennaio 1988 e il 30 settembre 1992, per l'acquisto della prima casa, per gli interventi di straordinaria manutenzione sulla unica casa di abitazione, escluse le abitazioni di lusso così come individuate dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre ammessi a beneficiare delle agevolazioni anche i piccoli imprenditori titolari dei mutui di cui al comma 1 accesi per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti allo svolgimento della propria attività imprenditoriale, per tutta la durata del mutuo.

ART. 3.

1. Per beneficiare dei contributi del fondo i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda al Ministero del tesoro tramite la banca mutuante, che deve certificare il contratto di mutuo in essere e la sussistenza dei presupposti.

ART. 4.

1. Su richiesta delle banche, alla scadenza della rata del mutuo, la Banca d'Italia comunica il cambio della valuta estera sul quale calcolare l'importo della rata di mutuo in lire italiane.

2. Le banche addebitano al mutuatario l'importo diminuito del 22 per cento. La differenza è a carico del fondo e verrà rimborsata agli istituti tramite la Banca d'Italia, secondo le procedure ed i tempi determinati con il decreto di cui all'articolo 1.

3. Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge non sono applicabili né commissioni né spese.

ART. 5.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione iniziale di lire 50 miliardi il cui onere per il 1995 è a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995.

2. Successivamente il fondo è alimentato dalle maggiori entrate dello Stato derivanti dalla soppressione a favore dei beneficiari delle misure di cui alla presente legge delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto al rimborso dell'eventuale credito d'imposta con procedura d'urgenza, facendo apposita domanda agli uffici di competenza.

ART. 7.

1. Le procedure concorsuali avviate con istanza delle banche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospese fino

alla durata dei mutui contratti dagli stessi soggetti ed i relativi crediti non sono deducibili dalle banche ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in sede di determinazione del reddito d'impresa.

ART. 8.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, emana il regolamento di attuazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.